



DIPARTIMENTO SANITA'  
DPF003 - Servizio Assistenza Farmaceutica  
Ufficio Monitoraggio Spesa Farmaci  
e Dispositivi Medici

Prot.nr. RA/0525228/21

Pescara, 22/11/2021

**Ai Direttori Generali**  
**Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali**  
**Ai Responsabili dei Controlli di Gestione**  
delle AASSLL della Regione Abruzzo

**A Federfarma**  
**Ad Assofarm**

p.c.

Alla Ditta Record Data

LORO SEDI

**Oggetto: Applicazione del Decreto Ministero Salute 11 agosto 2021 “Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale”**

In riferimento al Decreto in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021 con il quale è stata data applicazione a quanto previsto dal DL 22.03.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.05.2021, n. 69, in materia di remunerazione aggiuntiva per le farmacie relativamente al rimborso dei farmaci erogati in regime SSN, con la presente si forniscono le modalità operative per la corretta applicazione di quanto disposto.

Il Decreto in oggetto stabilisce che – a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 – è riconosciuta alle farmacie una quota aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime SSN nella misura massima per la Regione Abruzzo di 1.190.892 € per il per l’anno 2021 e di 3.572.5687 € per il 2022, secondo il seguente schema:

Quota		applicazione	tipologia di farmacia
<b>Fissa</b>	<b>0,08 €</b>	tutte le confezioni di farmaci generici e originator con prezzo pari a quello di riferimento	tutte
<b>Premiale</b>	<b>0,12 €</b>	tutte le confezioni di farmaci rimborsati SSN	tutte
<b>Tipologica</b>	<b>0,12 €</b>	tutte le confezioni di farmaci rimborsati SSN	farmacie non sussidiate con sconto ridotto 60%
<b>Tipologica</b>	<b>0,14 €</b>	tutte le confezioni di farmaci rimborsati SSN	farmacie rurali sussidiate con sconto 1,5%
<b>Tipologica</b>	<b>0,25 €</b>	tutte le confezioni di farmaci rimborsati SSN	farmacie rurali ed urbane esenti sconto con fatturato inferiore a 150 mila €

Poiché le predette quote aggiuntive non modificano il prezzo del farmaco, a queste non si applicano l’IVA, le trattenute previdenziali e le trattenute sindacali e convenzionali.

Per quanto riguarda le confezioni di farmaci generici o originator con prezzo pari a quello di riferimento si prende in considerazione la lista di trasparenza AIFA vigente nel periodo oggetto della remunerazione aggiuntiva.

In merito alla rendicontazione delle suddette quote si stabilisce che a partire dalla DCR di novembre sarà applicata la nuova remunerazione.

In tale DCR dovranno essere riportate, per i farmaci rendicontati nelle DCR di settembre, ottobre e novembre le somme spettanti, distinte per tipologia di quota e mese di spettanza.

Attesa l'urgenza e inderogabilità di applicazione della norma, lo scrivente Servizio ha predisposto - nelle more della eventuale modifica della DCR da concordare con le Associazioni di categoria e con i Servizi Farmaceutici Territoriali, valevole per l'anno 2022 – uno schema per comunicare i dati relativi alla remunerazione aggiuntiva dovuta per l'anno 2021 .

Unitamente alla DCR del mese di novembre, pertanto, dovranno essere consegnati i prospetti relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre secondo lo schema allegato alla presente (**Prospetto remunerazione aggiuntiva DL 41/2021, art. 20 DM 11.08.2021**).

In relazione all'art. 1 comma 3 del Decreto, il quale stabilisce che “... le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie. In caso di eccedenze degli importi di cui all'allegato 1, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per la remunerazione aggiuntiva, le risorse restano a disposizione delle regioni e province autonome per le finalità di cui all'art. 1, comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.” si chiede ai Servizi farmaceutici territoriali di comunicare allo scrivente Ufficio, entro il 20 dicembre p.v., i dati relativi al numero di confezioni e alla spesa sostenuta in seguito alla remunerazione aggiuntiva rendicontata con la DCR del mese di novembre in dettaglio per la singola mensilità a cui la spesa si riferisce (settembre, ottobre e novembre) e per tipologia di quota (fissa, premiale e tipologica).

Si chiede inoltre ai Responsabili dei Controlli di Gestione, al fine della corretta imputazione della spesa sostenuta per la remunerazione aggiuntiva nel Conto Economico, di tener presente che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale in oggetto, tale remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata.

Si specifica altresì che la remunerazione aggiuntiva del mese di dicembre 2021 verrà liquidata unitamente alle spettanze di dicembre, previa verifica della spesa da sostenere e comunque fino a concorrenza delle risorse assegnate per il 2021.

Per il 2022, la liquidazione verrà effettuata con cadenza mensile.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio  
(**dr.ssa G. Carla Sorrentino**)  
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio  
(**dr.ssa Stefania Melena**)  
f.to digitalmente